diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione

M. Paola Mittica

Abstract

Nel quadro del dibattito attuale intorno alla metodologia di Diritto e letteratura il rapporto tra diritto e costruzione narrativa è cruciale.
Muovendo dall'osservazione del diritto quale prodotto culturale tra altri, l'articolo ha per obiettivo la ricostruzione delle tesi e delle categorie che interessano il campo della narratività, come terreno più fertile per ricollocare la definizione dell'approccio Diritto e letteratura e della sua metodologia.

Parole chiave

Diritto e letteratura;
Narrazioni giuridiche;
Comunità narrative.

1. Lo studio delle storie

Le poche pagine che seguono riassumono alcune riflessioni emerse in occasione di una tavola rotonda* organizzata dal prof. Marco Cossutta in collaborazione con la prof. ssa Maria Carolina Foi, presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Trieste, con il patrocinio della Italian Society for Law and Literature.

L'invito, particolarmente gradito, ha dato occasione a un confronto molto stimolante con gli altri relatori – la prof.ssa Giuseppina Restivo, il prof. Paolo Heritièr, il prof. Fabio Cossutta – oltre che con gli stessi Cossutta e Foi, al punto da non esaurirsi se non dopo diverse ore dalla conclusione formale del seminario.

Il tema in gioco "Diritto e costruzione narrativa. La connessione tra diritto e letteratura", d'altra parte, è uno dei più cruciali nel dibattito intorno alla metodologia di diritto e letteratura e l'incontro tra studiosi dei due diversi versanti di questo approccio non poteva che rivelarsi proficuo.

La prospettiva adottata nell'intervento trae spunto dalla formulazione ben riuscita del titolo della tavola rotonda. Rielaborando infatti soltanto di poco la soluzione grafica, ponendo "diritto" in minuscole e "costruzione narrativa" in maiuscole, emerge immediatamente che è possibile osservare il diritto come una delle espressioni della costruzione narrativa della realtà. Ed è questo l'oggetto principale degli argomenti proposti, rivolti all'osservazione dell'approccio diritto e letteratura come una delle possibili vie per l'analisi del diritto come fatto culturale (prodotto del linguaggio e della relazione sociale).

La trama del concetto di narrazione si svolge attraverso vari lavori nell'alveo di differenti discipline e più in particolare dell'antropologia culturale, della sociologia

* Tavola rotonda su "Diritto e costruzione narrativa. La connessione fra diritto e letteratura", Trieste 30 novembre 2009. Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Scienze della Formazione. Master di primo livello in "Analisi e gestione della comunicazione". In collaborazione con CERMEG – "Centro di Ricerche sulla Metodologia Giuridica", "Tigor. Rivista di scienze della comunicazione". Con il patrocinio di "Italian Society for Law and Literature".

narrativa, della psicologia culturale, ma anche di buona parte della critica letteraria. Si tratta di lavori che finiscono con il richiamarsi tutti tra loro, accomunati dagli stessi riferimenti filosofici (Ricoeur prima di tutti) e narratologici (le tesi di Genette in particolare sono quelle su cui c'è maggiore convergenza). Al cuore di questa ricerca vi è "lo studio delle storie", che a partire dagli anni ottanta del 1900, è divenuto oggetto di rielaborazione anche nell'ambito delle discipline più vicine al diritto e in particolare del movimento L&L[1].

Si tratta ad oggi di un percorso già tracciato, ma ancora poco noto e frequentato dagli studiosi di Diritto e letteratura italiani e in generale non statunitensi[2], che necessita quindi di essere messo in luce. Ma non soltanto. Attraverso la ricostruzione delle assunzioni, delle categorie e degli stessi strumenti di indagine che riguardano lo studio delle storie è auspicabile che l'inevitabile reinterpretazione dei problemi possa condurre anche a nuove acquisizioni.

Partiremo quindi da una semplificazione quasi assoluta dei termini del discorso, per provare a cogliere la struttura essenziale delle categorie in gioco, e poi ricostruirlo in modo via via più articolato, prendendone in considerazione i vari elementi, senza nessuna pretesa di esaustività, ma al fine di condividerli, discutere e affinare, proseguendo idealmente lo stimolante confronto avviato a Trieste.

1 Il complesso coinvolgimento di molte delle prospettive del pensiero delle scienze umane nel dibattito attorno alla narrazione è ben testimoniato da un monografico pionieristico della rivista "Critical Inquiry", dal titolo *On Narrative*, Vol. 7, n. 1, 1980, in cui sono coinvolti filosofi, critici letterari, psicologi, storici, antropologi, romanzieri e narratologi chiamati a discutere sul modo e sulle ragioni per cui raccontiamo, capiamo e usiamo le storie.

2 Un'autorevole eccezione in Europa è rappresentata da F. Ost, *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*, Paris, 2004. Il fronte metodologico della narrazione si sta facendo avanti anche in Italia; per alcuni riferimenti bibliografici vedi M. P. Mittica, *Diritto e letteratura in Italia. Stato dell'arte e riflessione sul metodo*, in: "Materiali per una storia della cultura giuridica", n. 1, 2009, pp. 3 - 29. Per la ricostruzione della storia del movimento L&L vedi A. Sansone, *Diritto e letteratura. Un'introduzione generale*, Milano, 2001.

2. Narrazione. Pensiero. Comunità narrative

Cosa è una narrazione? Senza avventurarci per economia del discorso nella lunga e complessa storia di questa categoria, possiamo dire che il concetto di narrazione diviene trasversale nelle scienze umane a partire dalla seconda metà del 1900, fino a maturarsi in una definizione che osserva la narrazione come: "il processo di strutturazione di un racconto che si realizza come pratica sociale in cui due o più persone mettono in comune una storia"[3], dove, in altre parole, l'*atto del narrare* è una pratica inscrivibile in modo esclusivo nel contesto della relazione tra un narratore e il suo pubblico o interlocutore.

L'attitudine alla narrazione è una qualità di una specifica forma del pensiero, vale a dire del pensiero "narrativo"[4].

Gli psicologi della cultura, che considerano il pensiero nel suo complesso come un prodotto culturale e sociale[5], ritengono infatti che la cultura influenzi la formazione di diversi tipi di pensiero: quello paradigmatico, e per l'appunto quello narrativo. Mentre il pensiero paradigmatico viene ascritto al ragionamento scientifico classico, quello narrativo è una forma del pensiero che si manifesta nelle prime fasi dello sviluppo cognitivo con tre precise caratteristiche: (1) è un modo di pensare al sociale, tanto che la sua referenza è costituita dagli eventi sociali; (2) si genera a partire dalle interazioni sociali – vale a dire che la struttura narrativa è insita nell'interazione so-

3 P. Jedlowski, *Storie comuni. La narrazione nella vita quotidiana*, Milano, 2000.

4 A. Smorti, *Il pensiero narrativo. Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale*, Firenze, 1994.

5 Com'è noto, il funzionamento del pensiero viene osservato nella psicologia culturale all'interno del rapporto tra mente e cultura. È la cultura a plasmare la vita e la mente dell'uomo, a dare significato all'azione inserendo gli stati intenzionali profondi in un sistema interpretativo. Viene sposata in tal senso la lezione geertziana in uno dei suoi assunti principali, ovvero che non esiste qualcosa come la "natura umana" indipendentemente dalla cultura. Cfr. per tutti J. S. Bruner, La ricerca del significato. Per una psicologia culturale [1990], Milano, 2006, p. 47; C. Geertz, Antropologia intepretativa [1983], Bologna, 1988.

ciale, prima ancora di trovare espressione linguistica; e (3) allo stesso tempo genera vita sociale, nella prospettiva in cui la vita sociale è considerata un contesto di tipo interpretativo e in certa misura anche il risultato di costruzioni narrative[6].

Il pensiero narrativo è dunque il luogo eletto dell'elaborazione simbolica della dimensione relazionale. Il che ne conferma la manifestazione nelle pratiche sociali e/o narrative.

Queste semplici tesi di partenza conducono di per sé all'idea che le pratiche narrative siano alle origini della comunità. La tesi, largamente condivisa, viene convalidata essenzialmente prendendo in causa l'evidente qualità narrativa dei contenuti della memoria collettiva su cui ogni comunità fonda la propria identità e l'individuo sociale trova collocazione e proiezione. È attraverso la ricezione e la rievocazione di storie che appartengono alla memoria collettiva che si rinsaldano l'identità collettiva e il senso di appartenenza, offrendo sul piano emotivo e interpretativo anche la capacità di interpretare i bisogni e gli scopi presenti[7].

6 Per meglio comprendere la differenza tra le due forme di pensiero si rimanda alla tavola sinottica proposta in A. Smorti, Il pensiero narrativo, cit., p. 92.

7 La dimensione individuale nella prospettiva del pensiero e della prassi narrativi si riduce al Sé, quindi all'esistenza sociale dell'individuo. Lo si osserva anche al livello della memoria personale che si intreccia con il pensiero narrativo. La memoria personale è quella autobiografica, più intenzionale, più legata a ricordi specifici e vincolata a precise situazioni nello spazio e nel tempo. Essa è costituita da molteplici sistemi, di cui tre sono i principali: sistema episodico; sistema semantico; sistema narrativo. Il sistema narrativo interviene dopo che quello episodico e quello semantico, quando il bambino comincia a parlare ed è in grado di trasporre le proprie memorie in modo verbale, strutturandole secondo un prima e un dopo, e descrivendo un'azione che si svolge nel tempo. Nel suo complesso la memoria autobiografica è la memoria degli eventi della propria vita, ricordati nell'unica prospettiva del Sé in rapporto agli altri. Vale a dire che deve assolvere al compito di rappresentare gli eventi in modo coerente alle esigenze del Sé. Inoltre, pur potendo distinguere sul piano teorico la dimensione collettiva da quella individuale, i due piani non lo sono al livello dell'esperienza poiché nell'esperienza il ricordare e il raccontare o il raccontare tout cour, precipitano l'uno nell'altro. Vedi ancora A. Smorti, Narrazioni. Cultura, memoria e formazione del Sé, Milano, 2007, p. 46 ss.

Che le pratiche narrative siano alle origini della comunità, tuttavia, lo si comprende anche grazie alla caratteristica delle storie di essere "messe in comune". Le pratiche narrative non si prestano infatti a essere ridotte a un semplice scambio comunicativo. Raccontare a un altro significa farlo partecipe di un'elaborazione personale di eventi dell'esperienza o di storie della memoria collettiva a lui specificatamente dirette. Secondo Jedlowski, il racconto è un "dono", un *munus* che vive della disponibilità di chi narra ma anche di chi ascolta, e si volge in potenza perciò a rinsaldare legami esistenti e/o a crearne di nuovi, in virtù della propria qualità di "obbligazione" fondata sulla reciprocità[8].

L'essere comunità e il perpetuarsi come tale si realizza dunque attraverso racconti, mediante i quali si condividono le stesse storie, in riferimento a un immaginario comune. Questa condivisione tuttavia non può essere assunta in modo aproblematico. Intanto non possiamo pensare alla cultura in termini di "mono - cultura". È evidente che il mettere in comune storie è una pratica relazionale che si svolge al livello delle diverse e plurime appartenenze dei soggetti interagenti. Lo stesso soggetto può essere parte di diversi gruppi, caratterizzati ciascuno da una propria cultura e da una memoria comune "locali". Dalla prospettiva inversa, diverse culture possono entrare anche in forte contrasto, provocando dissonanze tanto al livello dell'individuo sociale quanto nel più ampio contesto della memoria collettiva. A ciò si aggiunge il fatto che il racconto di una storia è anche frutto di reinterpretazione e adattamento dei contenuti secondo la funzione dettata dal contesto specifico della relazione sociale in cui si svolge, e che spesso si tratta di storie che recano in sé un forte potenziale innovativo ma anche immaginativo e creativo. Le comunità narrative sono in altre parole di per sé instabili, organismi in continuo movimento: "comunità "lasche" e dai confini mobili"[9].

8 P. Jedlowski, Il racconto come dimora."Heimat" e le memorie d'Europa, Milano, 2009, p. 34. La proiezione della comunità a partire da una struttura del legame solidale sintetizzabile nell'espressione "cum - munus" è esplicitamente riferita a R. Esposito, Communitas. Origine e destino della comunità, Torino, 1998.

9 Ivi, p. 38.

3. Il testo narrativo

La narrazione produce un *testo narrativo*, vale a dire un racconto, che può essere definito come: *uno strumento flessibile per interpretare e parlare della realtà, ovvero di Sé e del mondo*. Si tratta di uno *strumento flessibile* perché impiega materiali simbolici preesistenti nella cultura in modo elastico a seconda delle finalità a cui è diretto; che è *volto a interpretare*, nel senso che tende a stabilire un ordine di significati attraverso un racconto "comprensibile" e "credibile" di eventi, in cui le azioni dei vari personaggi coinvolti si svolgono secondo una sequenza temporale e in uno spazio determinati, che contribuisce alla comprensione della realtà, a dare un senso al Sé e al mondo; *per parlare* ovvero interagire con gli altri, con la possibilità di stipulare nuovi significati e proiettarsi in un tempo futuro[10].

Senza racconti non saremmo in grado di utilizzare le diverse prospettive temporali. Sono le storie ad articolare il tempo. Dall'eterno presente, in cui si va svolgendo la nostra vita, riusciamo a conoscere l'esperienza passata e recuperare il tempo del vissuto costruendo una memoria individuale e sociale. Grazie a testi prodotti da pratiche narrative possiamo compensare così la nostra finitudine[11], ma anche prefigurare un'alternativa alla realtà ordinaria del quotidiano, a immaginare il possibile e a costruire il nuovo. Senza le storie, d'altra parte, non riusciremmo a gestire nemmeno il nostro presente, perché privi dello strumento principale attraverso cui rielaboriamo progressivamente l'esperienza, costruendo un'identità personale coerente, culturalmente collocata, individuando un equilibrio sulla base di significati e regole riconoscibili e condivisibili. La stessa vita sociale non avrebbe "senso".

Certamente i testi narrativi si avvalgono di molteplici forme di materiali simbolici. Sarebbe erroneo limitare il linguaggio della narrazione al piano della forma linguistica e/o della comunicazione verbale. Non si parla, non si racconta anche attraverso la musica? la pittura? Il cinema? La fotografia?[12] La narrazione è un processo che può svolgersi attraverso ogni genere della produzione culturale.

Se in questa sede ci si limita a considerare i racconti discesi da narrazioni che si servono del mezzo linguistico è soltanto perché il rapporto preso in analisi è quello tra diritto e costruzione narrativa sotto lo specifico versante delle convergenze (e divergenze) tra diritto e letteratura.

I tipi di testi narrativi che ricadono in questo rapporto hanno sovente la struttura di un racconto letterario in cui è possibile distinguere: una "storia", in cui si rispecchia un ordine cronologico e logico degli eventi, che è l'oggetto del racconto; e un "discorso" che è il *racconto* della storia considerato nel suo sviluppo. Si tratta di una dicotomia che si ritrova nella narratologia russa, francese, americana[13], e caratterizza molti generi di narrazione: dai miti, alle favole, alla deposizione di un testimone processuale, al romanzo, a un racconto breve, al dispositivo di una sentenza, a un testo teatrale, a una storia di vita raccontata nel corso di una rilevazione empirica adoprata con tecniche di sociologia qualitativa.

Il nostro mondo normativo si scompone e ricompone continuamente attraverso una fitta rete di combinazioni narrative che ci raccontano e attraverso cui raccontiamo. E non potremmo accedervi, darne interpretazione

10 La definizione rielabora quella proposta da Smorti, il quale si limita a osservare il racconto soltanto come uno strumento linguistico, per abbracciare l'idea più generalizzabile che un testo narrativo possa trovare espressione attraverso molteplici linguaggi, come viene chiarito subito dopo. Cfr. A. Smorti, *Narrazioni*, cit., p. 78.

11 R. Ceserani e A. Bernardelli, Il testo narrativo, Bologna, 2005.

12 A questo proposito si rimanda a Chatman che osserva la caratteristica della narratività in molteplici linguaggi della cultura, focalizzando l'elemento tipizzante di ogni testo narrativo nel tempo. Cfr. S. Chatman, What Novels Can Do That Films Can't (And Vice Versa), in "Critical Inquiry", Vol. 7, No. 1, On Narrative (Autumn, 1980), pp. 121 - 140. Vale a dire che "la presenza del tempo è la caratteristica fondamentale di tutti i testi e i discorsi che definiamo come "narrativi" e della nozione stessa di "storia"". Cfr. P. Jedlowski, Storie comuni, cit., p. 10.

13 Rispettivamente come: fabula/intreccio; histoire/récit; story/discourse - plot. Vale la pena precisare la tesi di Peter Brooks, il quale individua nel "discorso", ovvero in questo testo che si va compiendo durante il processo narrativo, la trama che si svolge, rispetto alla quale il plot è il motore. Cfr. P. Brooks, Trame. Intenzionalità e progetto nel discorso narrativo (1984), Torino, 1995.

e orientare di conseguenza i nostri comportamenti se non vi partecipassimo come narratori e personaggi.

4. Pratiche narrative e ordine normativo

La qualità normativa delle pratiche narrative emerge in modo particolarmente visibile quando le stesse intervengono nella composizione degli equilibri all'interno delle comunità, in presenza di fratture della solidarietà sociale.

Poiché la coesione societaria è sempre esposta a traumi e conflitti al livello del legame sociale, una delle principali risorse per mantenere un equilibrio di sopravvivenza è proprio la capacità di elaborare narrazioni interpretative adatte a mitigare e ad attenuare le scissioni che potrebbero scatenare un eccesso di dinamiche conflittuali[14].

Il narrare svolge questa funzione in quanto è un'azione che si colloca in un contesto di interazione e ascolto reciproco – chi narra rende raccontabile e comprensibile il proprio racconto all'altro che ascolta – consentendo la rielaborazione simbolica degli eventi che hanno causato la frattura. Spesso si attinge a storie comuni e condivise, mettendo in gioco un patrimonio di valori e norme serbate da una cultura in un insieme storie e di procedure interpretative che, in caso di scostamenti dalle norme, sono in grado di assegnare alla narrazione in gioco significati secondo determinati canoni o credenze[15]. In uno dei saggi più noti a proposito di diritto e narrazione, si invita a osservare il testo e la giurisprudenza costituzionali come le dimensioni narrative fondamentali in cui una comunità si riconosce e radica la propria esistenza e il proprio futuro come tale, per quanto culturalmente diversificata[16].

La tesi si può tuttavia estendere anche a quei casi in cui i due attori che entrano in disaccordo non condividano un patrimonio narrativo comune. Intervenuta una narrazione, potrebbe accadere, infatti, che si proponga un racconto volto non tanto a ricomporre tesi inconciliabili quanto a renderle comprensibili e a forgiare interconnessioni percorribili, offrendo storie – per dirla con Bruner – che rendano la "realtà" una realtà mitigata. In queste circostanze le pratiche narrative possono sorgere proprio come un ponte tra mondi normativi diversi.

Le pratiche narrative sono sempre volte, in definitiva, a stabilire o ristabilire un ordine, nei significati e nelle regole, sebbene nel segno di una condivisione che va continuamente rinsaldata e ripattuita.

In questa prospettiva è possibile ritenere che tutta l'attività del raccontare che si svolge verso la definizione di un ordine simbolico e comportamentale è "giuridica". Il mondo delle relazioni sociali potrebbe essere osservato allora come un universo normativo caratterizzato dalla narrazione, in cui i testi narrativi si diversificano nelle loro forme – alcuni codificandosi appunto in leggi e in altri testi della cultura – ma che in ogni caso sono tutti di carattere normativo, quanto meno nel contesto dell'attività interpretativa che richiedono: "ogni prescrizione esige di essere situata in un discorso, ovvero di essere provvista di una storia e di un destino, di un inizio e di una fine, di una spiegazione e di una finalità; e ogni narrazione esige di essere compresa da una prospettiva prescrittiva: esige la propria morale. La storia e la letteratura non possono sfuggire da un universo normativo; e non può la prescrizione che, per quanto incorporata in un testo giuridico, non sfugge dalla propria origine e dal proprio fine nell'esperienza: ovvero non può sottrarsi alle narrazioni che la nostra immaginazione proietta sulla realtà materiale"[17].

5. Storie di fatti e storie di fantasia. Una definizione di campo

Se assumiamo che il mondo della vita quotidiana è narrativo e allo stesso tempo normativo, dove anche il diritto è una pratica o un insieme di pratiche narrative, diventa a questo punto necessario chiedersi in quali termini può essere riproposta una distinzione tra diritto e letteratura. Quella da cui evidentemente non si può prescindere distingue tra diritto a letteratura sulla base della differenza tra storie

14 Cfr. V. Turner, Antropologia della performance, Bologna, 1993.

15 Cfr. J. S. Bruner, La ricerca del significato, cit., p. 58.

16 R. Cover, Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto [1980], a cura di M. Goldoni, Torino, 2008.

17 *Ivi*, p. 18.

di fatti realmente accaduti, azioni e situazioni della vita ordinaria e storie inventate, di fantasia, tutt'al più verosimili. Detto ciò e con la consapevolezza della necessità metodologica di questa operazione, sarebbe troppo ingenuo ricondurre diritto e letteratura a binomi come vero/falso o peggio ancora reale/irreale: sarebbe come negare quanto stiamo dicendo sulla costruzione narrativa della realtà[18].

Se la prassi narrativa è un processo che ha la funzione di riprodurre e produrre la realtà, se dobbiamo di conseguenza intendere il testo narrativo nella sua più specifica componente dinamica, che è quella del raccontare, come un dato di realtà, in quanto canalizza l'interpretazione della realtà, e così contribuisce a crearla: che una storia possa trattare di fatti avvenuti concretamente o di fatti che sono frutto di invenzione e immaginazione non è poi una distinzione così risolutiva.

Storie di fatti accaduti e storie di fatti di fantasia (verosimili) orientano con grande forza narratori e fruitori dei racconti al livello della costruzione interpretativa della realtà. Sia che si riferisca a un evento accaduto o a uno di fantasia, il racconto può infatti descrivere indifferentemente circostanze e situazioni della vita ordinaria e indicare valori e regole che ordinano l'orizzonte delle attese di chi elabora e di chi ascolta il racconto.

Il punto focale che dobbiamo mantenere nella nostra osservazione, per comprendere la consistenza della costruzione narrativa, è nella "realtà del raccontare" e nella consapevolezza che il raccontare produca "comunque" delle "storie". A qualunque vissuto si può avere accesso soltanto mediante l'elaborazione narrativa che se ne fa (a partire di come il protagonista la racconta a se stesso).

I fatti e le loro circostanze – accaduti o di fantasia – costituiscono l'oggetto della storia. La storia è a sua volta l'oggetto del racconto. Il racconto può riferirsi a un fatto e raccontarne la storia, ovvero le circostanze e i tempi in cui è avvenuto, le persone coinvolte, le ragioni, sia elaborando *ex novo* una storia, sia prendendo a prestito storie analoghe conosciute. Chi racconta costruirà un racconto in modo più o meno originale a seconda dei materiali che vorrà impiegare nel proprio racconto, che sono presenti nella cultura condivisa da lui e dal suo diretto interlocutore o dal suo pubblico.

Nel raccontare una qualsiasi storia, l'autore di un testo narrativo interpreta e restituisce un dato di realtà indipendentemente dal fatto che gli eventi a cui si riferisce siano effettivamente accaduti o meno. Le storie quindi vanno viste innanzi tutto facendo riferimento all'effettiva ricaduta che hanno nella realtà al livello dell'esperienza e soltanto in questa cornice si può proporre la differenza tra storie di fatti avvenuti concretamente, situazioni vissute nella vita ordinaria e storie di fantasia che si basano su fatti e situazioni che potrebbero verosimilmente esistere ma anche assolutamente fantastici, purché in grado di incidere sull'orientamento dei soggetti del contesto narrativo. Piuttosto dunque che concludere sommariamente ascrivendo il diritto alle storie dei fatti accaduti e la letteratura alle storie di fantasia, bisogna assumere questo campo in modo più complesso.

Dovremmo dire perciò che rispetto all'insieme dei testi narrativi, nei quali si ricomprendono tutti i racconti elaborati nel corso dell'esperienza[19], il campo diritto e letteratura

18 D'altra parte, all'interno del dibattito sulla narrazione sin dalle sue prime mosse si è ben compreso che l'opposizione vero/falso, parlando delle funzioni del narrare rispetto alla vita individuale e collettiva nei processi di mediazione e costruzione simbolica della realtà, si scioglie nel concetto di "realtà". Cfr. H. White, *The Value of Narrativity in the Representation of Reality*, in "Critical Inquiry", Vol. 7, No. 1, *On Narrative* (Autumn, 1980), pp. 5 - 27.

19 Alle storie di fantasia possiamo ascrivere le storie della letteratura. Si tratta di storie inventate e raccontate secondo canoni che sono quelli del genere letterario, da parte di narratori di professione (scrittori letterari) che scelgono la forma di testo che preferiscono, il romanzo, piuttosto che la *pièce* teatrale, o altro. A questo tipo di storie ci sia consentito – per quanto arbitrario – di accostare miti, leggende e fiabe che com'è noto hanno caratteristiche del tutto specifiche, in quanto sono narrazioni tradizionali che costituiscono un patrimonio culturale da cui attinge la memoria collettiva di una comunità. Alle storie che sono oggetto di racconti su eventi e circostanze ordinariamente vissute possiamo invece ascrivere tutte quelle storie che sono elaborate da soggetti nel corso della loro vita quotidiana senza il ricorso – almeno consapevole – a una forma letteraria. Impossibile enumerare le modalità infinite di combinazione narrativa attraverso cui esprimiamo e comuni-

si circoscrive a quelle storie che discendono da pratiche narrative che presentino la qualità normativa, nel senso che poco più sopra abbiamo espresso. In questo modo si introduce la qualità normativa delle narrazioni letterarie (sebbene siano storie "di fantasia") e allo stesso tempo si includono nei racconti giuridici anche quelle storie della vita quotidiana che il sistema giuridico (del diritto positivo) esclude. Vale a dire che le storie che interessano il versante della giuridicità sono tanto quelle della "legge" quanto quelle dell'"infra - diritto" e del "non - diritto"[20].

Nella prospettiva di una distinzione analitica tra diritto e letteratura, si dovranno individuare perciò nel complesso dei racconti giuridici:

1. sul versante della letteratura: a) i testi letterari veri e propri – storie di fantasia formalizzate in romanzi, racconti, opere teatrali ecc.; b) le storie tradizionali – a partire dai miti che spiegano i principi della convivenza, raccontando le ambiguità della giustizia e della violenza, la necessità del limite nonché l'alterità irriducibile, fino alle favole accompagnate in ogni tempo da una morale e da precise indicazioni di comportamento; c) i racconti che provengono dal mondo della vita quotidiana, ma che sono esclusi dal sistema giuridico[21].

2. sul versante del diritto, si osservano invece più specificatamente le storie ascrivibili alla "legge" che, come sappiamo, è più semplicemente la più piccola parte del diritto, ovvero quella che si positivizza nell'ordinamento dello Stato moderno nelle società occidentali. Si tratta per lo più di quelle che hanno ad oggetto fatti accaduti e situazioni vissute concretamente, me per l'appunto di "storie": quelle che appartengono al mondo della legge, del sistema giuridico, raccontate da giudici e avvocati quando si tratta di fatti ricostruiti nell'ambito di processi, o da altri operatori del diritto e in particolare dal legislatore quando si tratta di costruire un provvedimento legislativo o da un burocrate che si occupa di applicarlo[22].

6. Diritto e letteratura

Che poi tra diritto e letteratura il rapporto sia di fatto privilegiato è un discorso ulteriore. I racconti letterari e i racconti del sistema giuridico si osservano reciprocamente, servendosi gli uni degli altri.

Proviamo a guardare dalla prospettiva della letteratura. Le storie letterarie presentano quasi sempre sullo sfondo un contesto quotidiano ordinato simbolicamente e normativamente, a partire del quale si svolgerà la trama. Questo ordine "dato per scontato" viene poi sistematicamente infranto e posto in crisi, per poter essere discusso, reinterpretato e infine ricostruito. Così, dalla finzione letteraria – dice Bruner – giungono gli strumenti per definire la realtà sul piano del suo

chiamo ordinariamente la nostra esperienza. La nostra vita quotidiana si svolge in un reticolo storie, oggetto di pratiche narrative che ci vedono narratori e fruitori di racconti. Un inventario delle forme di testi narrativi di ambedue le specie è stato elaborato da Ceserani sebbene limitatamente a testi narrativi scritti. Cfr. R. Ceserani, "Forme della scrittura narrativa", in R. Ceserani e A. Bernardelli, *Il testo narrativo*, cit., pp. 20 - 53.

20 L'infra - diritto è traducibile nel complesso di pratiche, usi e consuetudini, dei valori e dell'immaginario giuridici, che nel loro insieme sono all'origine delle istituzioni giuridiche e politiche di una comunità, ne tutelano il mantenimento ma le spingono anche al rinnovamento. A questa dimensione della giuridicità la categoria del non - diritto aggiunge più espressamente il "vuoto" che potrebbe essere colmato: un'assenza del diritto che prelude a possibilità alternative rispetto ai codici consolidati. Intesi come tessuto normativo della vita quotidiana che affondano le radici nel patrimonio culturale condiviso, i testi narrativi riferibili all'infra - diritto e del non - diritto scaturiscono dalla trama di qualunque racconto elaborato nel corso dell'esperienza individuale. Per l'approfondimento di queste tematiche si rimanda a J. Carbonnier, *Flessibile diritto* [1969], Milano,1997; per la rilettura di questo autore classico contemporaneo si rinvia a F.S. Nisio, *Jean Carbonnier*, Torino, 2002.

21 Il *legal story - telling movement* tra le varie tematiche affrontate ripropone anche l'elaborazione di storie – anche inventate, purché verosimili – di situazioni in cui si perpetuano condizioni di disagio, emarginazione, esclusione dal godimento di diritti, aspettative normative disattese.

22 In un mio precedente saggio, ho identificato questi racconti come "giuridici ufficiali" e ho riportato il catalogo dei documenti giuridici ricostruito da Mortara Garavelli sulla base delle attività da cui gli stessi discendono: creativa; teorico - interpretativa; pratico - applicativa. Cfr. M. P. Mittica, *Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche*, Milano, 2006, p. 39 ss.; B. Mortara Garavelli, *Le parole e la giustizia. Divagazioni, grammatiche e retoriche sui testi giuridici italiani*, Torino, 2001, p. 22 ss.

ordine normativo, attraverso una messa in discussione dell'ordine stesso[23].

Ciò è possibile perché il racconto letterario è stato elaborato facendo riferimento all'ordine normativo di un preciso contesto sociale e culturale, posto sullo sfondo della trama e che proprio in quanto attinto dalla realtà comune (narrativa) può essere dato per scontato. Inoltre: in moltissimi casi la finzione letteraria mette in crisi l'ordinario e canalizza la rielaborazione di un ordine normativo facendo ricorso alle forme dell'esperienza giuridica. Quale migliore strumento per ridiscutere il senso dato per scontato se non il racconto di un fatto violento che, dopo aver provocato un shock nel tessuto ordinario della vita, diventa oggetto di analisi nel teatro di un tribunale, nel contesto di un processo in cui si canalizzano tutte le variabili che interessano il delitto sul piano valoriale e normativo? Quale migliore sistema per riordinare i significati delle procedure consolidate e ordinate di un processo? Quale dimensione se non quella della "legge" è maggiormente utile per esplorare le ombre della vita umana che si confronta con il proprio limite, con il proprio essere anche violento e l'ossessiva ricerca di una giustizia che possa essere davvero superiore agli uomini, e "graziarli" perdonando la loro naturale incompletezza, la loro colpa?

Proviamo ora a fare l'operazione inversa e a guardare come nell'elaborazione di una storia nell'ambito del sistema giuridico, rispetto fatti e concretamente avvenuti e a circostanze della vita ordinaria, un ordine normativo venga costruito attraverso racconti che attingono alle storie di fantasia, della letteratura o della tradizione culturale[24].

Nei contenuti di una legge non si riversano forse le rappresentazioni e le interpretazioni dei legislatori, che provengono da un tessuto di storie che è tipico della loro comunità narrativa di riferimento? E i giudici, quando devono pronunciarsi su un delitto, non ricostruiscono e restituiscono una storia sulla base di tradizioni narrative? e così gli avvocati, i testimoni: non procedono forse proponendo delle storie su come sono andati i fatti "realmente accaduti", reinterpretandoli grazie al ricorso ad altre storie? E spesso non accade che un processo sia vinto grazie alla migliore abilità narrativa di un avvocato?

Per non dire poi di quanto in queste costruzioni narrative del diritto viene preso a prestito consapevolmente e dichiaratamente dai testi narrativi della letteratura. Basterebbe leggere l'ultimo libro di Nobili, quasi un manuale dell'intreccio tra situazioni e valori in gioco nelle varie vicissitudini processuali e passi della letteratura dei grandi classici[25]. Il che sia sufficiente a dimostrare come l'argomentazione giuridica si serva tradizionalmente di questi materiali della cultura letteraria per dare "significanza" al proprio *discorso*.

7. Elementi di un rapporto dialettico

A questo punto è necessario chiarire quale sia il vantaggio sul piano metodologico della messa a raffronto di diritto e letteratura.

Separati dunque, per essere messi a confronto in modo più analitico, i due ambiti di costruzione narrativa presentano un interessante gioco di opposizioni dialettiche che offrono più di un'opportunità a un'analisi raffinata della giuridicità:

1. *Riduzione della complessità/osservazione complessa della realtà*. Di fronte alla complessità del mondo la legge codifica la realtà sociale, la istituisce con una rete di qualificazioni convenute operando selettivamente tra le alternative possibili di significato e di comportamento. In tal modo agisce riducendo la complessità[26].

23 J. Bruner, *La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita*, Roma - Bari, 2002.

24 Si rimanda alla ricostruzione che Flora Di Donato affronta circa il movimento americano di *lawyering theory*, nell'ambito delle cui tesi si osserva la costruzione della realtà sociale come frutto di processi narrativi che si concretizzando principalmente nella pratica giuridica: "*Doing law* – il fare legge – è considerato un modo di 'vivere' e 'costruire' il mondo, a dispetto dello sforzo di isolarne la 'specificità'. Si tratta di una pratica non disconnessa dagli altri modi di vivere. Cosicché l'interesse è quello di 'restituire la dimensione degli uomini (*human beings*) al diritto". Cfr. F. Di Donato, *La costruzione giudiziaria del fatto. Il ruolo della narrazione nel "processo"*, Milano, 2008, p. 67.

25 M. Nobili, *L'immoralità necessaria*, Bologna, 2009.

26 Si fa riferimento a una tesi acquisita dalla sociologia del diritto contemporanea che trova le sue radici in alcune premesse della teoria della società di Niklas Luhmann.

Da questo regno di apparente luminosità, la letteratura si discosta addentrandosi in percorsi più accidentati, in ombra, nei "valori caldi" dell'umanità dove il distinguere non è un'operazione possibile, soprattutto se proviene dalla pretesa di una differenza netta tra il male e il bene[27]. La letteratura si pone altre parole come critica e continua sollecitazione del giuridico ad aprirsi alla complessità del reale. In particolare la prosa libera consente al letterato di avvicinarsi alla realtà spesso con maggiore comprensione rispetto a quella che i saperi accademici sono in grado di offrire e da questa prospettiva interroga il giuridico, indebolendo i pretesi saperi positivi che fanno da fondamento alla legge[28].

2. *Gestione del conflitto/rifiuto della violenza*. Per la necessità di gestire il conflitto sociale, la legge opera delle scelte in nome della certezza giuridica: sceglie fra interessi contrastanti; istituisce gerarchie tra pretese contrapposte; dà vita ai tribunali. Introietta la violenza che si prefigge di opporre. La letteratura è pervasa dal rifiuto di questa legge, investendo nei sentimenti vitali (tesi alla vita) dell'uomo. Tuttavia essa si scontra anche con l'incapacità dell'uomo a dare loro spazio, vanificando la necessità del ricorso alla legge in nome della capacità di vivere, promuovendo al contrario pulsioni di morte. Per questa incapacità Magris osserva nella letteratura il ritrovarsi dell'uomo che rifiuta la legge, mentre paradossalmente si colloca in uno schema di giudizio davanti a una legge che lo giudica per la sua limitatezza[29].

3. *Consolidato/possibile* – (*canonico/alternativo*). Qui il rapporto è reversibile a seconda che si osservi la legge nella funzione di stabilizzare le aspettative e di converso la letteratura nella sua capacità di rovesciare punti di vista, inducendo a spaesamento e alla costruzione di nuova realtà; oppure sia la legge ad assumere valore innovativo e la letteratura quello conservativo. Conseguentemente si potrà opporre un "tempo della legge" a un "tempo della letteratura", osservando le differenze tra testi del "presente - futuro", del "presente - presente" e del "presente - passato"[30].

4. *Persona giuridica/personaggio letterario*. Qual è infine lo statuto di individui riferibile ai due versanti? La legge parla di persone, la letteratura di personaggi. Mentre la persona giuridica è un ruolo stereotipato dotato di uno statuto (diritti e doveri) convenuto (maschera normativa), il personaggio è un soggetto reale, ambivalente e imprevedibile, che non è riducibile a una maschera giuridica. Il personaggio di fatto sfida o subisce la maschera che gli si vorrebbe imporre: comunque sia, questi eccede la misura della "persona"[31], riproponendo una misura diversa e più complessa che è quella "dell'uomo".

8. Breve conclusione sul metodo

Il raffronto tra legge e letteratura ci consente in conclusione di approfondire la comprensione sia della normatività, che si estende ben oltre il sistema giuridico, sia del rapporto tra l'uomo e la legge.

Volendo sintetizzare in punti quanto detto sin qui, attraverso questo raffronto riusciamo a: a) comprendere che il diritto è frutto di narrazioni al pari di qualunque altro prodotto culturale – riportando il sistema giuridico a ciò che di fatto è, ovvero a un complesso di pratiche interpretative veicolate da rapporti di forza; b) restituire complessità al sistema giuridico, di per sé selettivo e riduttivo di quella stessa complessità, tentando di rendere la legge più inclusiva di tanti racconti giuridici "esclusi" ma presenti nella realtà della vita delle persone; c) valutare criticamente i contenuti delle norme, osservando il grado di adesione o lo scollamento rispetto ai dettati normativi e a misurare l'effettivo "sentimento giuridico" dei membri di una comunità; d) sovvertire la legge, soprattutto in virtù del potenziale immaginativo e sovversivo che possono avere i testi del versante letterario, ma anche a im-

27 C. Magris, "Davanti alla legge. Letteratura e diritto", in *Davanti alla legge. Due saggi*, Trieste, 2006, p. 33 ss.

28 F. Ost, *Raconter la loi. Aux sources de l'imaginaire juridique*, Paris, 2004, p. 26 ss.

29 Cfr. C. Magris, "Davanti alla legge", cit.

30 Per quest'articolazione del "tempo presente" nei testi narrativi, cfr. R. Ceserani, "La concezione del tempo", in R. Ceserani e A. Bernardelli, *Il testo narrativo*, cit., p. 106 ss.

31 F. Ost, *Raconter la loi*, cit.

maginare nuove forme per ordinare la vita in comune, ponendo le premesse per positivizzare consuetudini e introdurre nel sistema giuridico nuove norme.

Il fine è tentare di restituire alle persone il diritto per quello che dovrebbe tornare ad essere: espressione del legame sociale e *discorso* volto a mediare la convivenza tra "altri" e a tutelare la vita stessa.

Proprio a fronte delle forti potenzialità euristiche non si può prescindere dalle opportune cautele metodologiche su cui è necessario meditare e confrontarsi soprattutto sul proficuo terreno dell'interdisciplinarietà. Con questo auspicio ringrazio ancora i colleghi e i nostri ospiti che hanno consentito di avviare queste primi spunti di riflessione in modo condiviso.

M. Paola Mittica è sociologa del diritto e docente di antropologia giuridica e diritto e letteratura, presso la facoltà di sociologia dell'Università di Urbino. Dal 2008 coordina la Italian Society for Law and Literature (ISLL), presso l'Università di Bologna. Tra le sue recenti pubblicazioni Raccontando il possibile. Eschilo e le narrazioni giuridiche, *Milano, 2006*, Cantori di nostoi. Strutture giuridiche e politiche delle comunità omeriche, *Roma, 2007*